

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 13

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Estensore MIGLIAVACCA)

approvata nella seduta del 16 luglio 2013

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE INTRODUCE UN REGIME SEMPLIFICATO PER IL CONTROLLO DELLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE BASATO SUL RICONOSCIMENTO UNILATERALE, DA PARTE DELLA CROAZIA E DI CIPRO, DI DETERMINATI DOCUMENTI COME EQUIPOLLENTI AL LORO VISTO NAZIONALE DI TRANSITO O PER SOGGIORNI PREVISTI DI NON PIÙ DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI NEL LORO TERRITORIO E CHE ABROGA LE DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 895/2006/CE E N. 582/2008/CE (COM (2013) 441 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2013

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,

considerato che:

essa introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio;

la proposta abroga le decisioni 895/2006/CE e 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche per la Croazia, per le questioni relative all'*acquis* di Schengen, è stato seguito un processo di attuazione in due fasi. Di conseguenza, dalla data di adesione, la Croazia dovrà sottoporre all'obbligo del visto i cittadini dei Paesi terzi, anche se gli interessati sono in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'area Schengen;

per evitare di imporre inutili oneri amministrativi a carico dei Paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, gli organi dell'Unione europea hanno già autorizzato il riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri, dei visti rilasciati dagli altri Stati membri che rientrano nell'area Schengen. Le persone in possesso di tali documenti, infatti, sono state già sottoposte a verifiche dallo Stato di rilascio e non sono da questo considerate una minaccia per l'ordine pubblico né un rischio in termini di immigrazione illegale;

il regime di riconoscimento unilaterale non incide sull'obbligo dei Paesi aderenti di rifiutare l'ingresso alle persone segnalate nelle rispettive banche dati nazionali ai fini della non ammissione;

analogamente a quanto accaduto nel 2004 e 2007, in deroga al regolamento (CE) n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria fino a quando applicherà integralmente l'*acquis* di Schengen, di riconoscere unilateralmente – come equipollenti al suo visto nazionale – i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri dell'area Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen;

tale autorizzazione non è limitata al transito non superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito, sia per i soggiorni previsti nel territorio fino a 90 giorni su un periodo di 180;

analogamente alla Croazia, la presente proposta prevede che tale regime di riconoscimento dei visti Schengen sia applicato anche da Cipro, fino al termine del periodo transitorio e alla piena partecipazione dei due Stati allo spazio senza frontiere interne,

rilevato che:

la decisione proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne,

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in base al quale, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché l'obiettivo perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente, esso può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che l'iniziativa ha un carattere temporaneo, ovvero fino alla data della piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere interne, quando il regime di riconoscimento reciproco diventerà obbligatorio. Esso si giustifica, peraltro, con la necessità di evitare di imporre inutili oneri amministrativi;

tanto considerato e rilevato, la Commissione si pronuncia in senso favorevole.

